



# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



**Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva e Opere di riqualificazione  
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva**

\*\*\*\*\*

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E  
RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:  
dagli asili alle Università Intervento 1.1: Piano per asilo e scuole dell'infanzia e  
servizi di educazione e cura per la prima infanzia' finanziato dall'Unione europea –  
Next Generation EU

**Demolizione e ricostruzione asilo nido Il Bruco Verde di via Biava n. 24/a.**

**Appalto integrato per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria  
per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per l'esecuzione dei  
lavori**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

Il Responsabile unico del procedimento

\* Emanuela ing. Giavarini

*\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale (art. 3bis c. 4-ter, artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

## **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione affida in appalto all'operatore economico ....., che avendo sottoscritto il verbale di permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni affidate, accetta senza riserva alcuna, di effettuare **la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori** e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di:

Demolizione e ricostruzione asilo nido Il Bruco Verde di via Biava n. 24/a.

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

## **Art. 2 Documenti contrattuali**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati,
- il cronoprogramma;
- il computo metrico estimativo;
- gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

### **Art. 3 Ammontare del contratto**

**L'importo contrattuale ammonta a Euro .....** (*in cifre*) (diconsi

Euro .....), di cui :

- a) Euro ..... per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) Euro ..... per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- c) Euro ..... per spese di progettazione definitiva;
- d) Euro ..... per spese di progettazione esecutiva.

I corrispettivi di cui ai punti a), c) e d) si intendono al netto del ribasso d'asta del .....

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. dddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale non può variare rispetto alla quantità effettiva dei lavori eseguiti.

### **Art. 4 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

#### **Art. 5 Modifica del contratto**

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall'art. 26 del D.L. 50/2022 e dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 Termini di esecuzione dei lavori**

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, relative alle opere indicate nel presente atto, dovranno essere rispettivamente completate e consegnate, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, **entro i seguenti termini:**

- **30 giorni (trenta)** naturali e consecutivi per la consegna **del progetto definitivo**; tali termini decorrono dall'ordine di dare inizio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- **10 giorni (dieci)** naturali e consecutivi per la consegna di eventuale documentazione integrativa e/o per le modifiche del progetto rese necessarie a seguito di prescrizioni e/o richieste da parte della conferenza dei servizi o degli Enti preposti al rilascio di pareri od atti di assenso comunque denominati o della stazione appaltante;
- **20 giorni (venti)** naturali e consecutivi per la consegna del **progetto esecutivo** decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione esecutiva.

L'operatore economico incaricato della progettazione dovrà apportare tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti progettuali richiesti in fase di verifica preventiva e validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio dei pareri, consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine perentorio assegnatogli,

senza che ciò costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016 con le conseguenze previste dal Capitolato speciale d'appalto.

**Il tempo utile per ultimare tutti i lavori** compresi nell'appalto è fissato in \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **giorni** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 7 Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta da ....., abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

### **Art. 8 Subappalti e subcontratti**

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

- .....
- .....

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

**Art. 9 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:)

Nei casi previsti dall'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC), comma 3, del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l'Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto e' tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al

primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 citato determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Nei medesimi casi previsti dall'art. 47, comma 3, citato, ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.



Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

#### **Art. 10 Obblighi di comunicazione all'Amministrazione**

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e

di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

#### **Art. 11 Garanzie - Polizze assicurative**

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la società appaltatrice ha prestato la garanzia definitiva di euro \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega al presente atto.

Tale garanzia, come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e termini previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico / professionisti incaricati della progettazione dovranno consegnare alla Stazione appaltante idonea polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione di competenza, che dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell'incendio, scoppio e dell'azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze della progettazione di fattibilità tecnico-economica, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al

5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che *“tra le persone sono compresi i rappresentati della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere”*.

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

In caso di mancato tempestivo deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

#### **Art. 12 Contabilità e pagamenti**

La contabilizzazione del corrispettivo contrattuale è effettuata secondo lo schema seguente, fatta salva l'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del 20% dell'importo di contratto:

- 100% dell'importo contrattuale per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione e validazione del relativo stadio progettuale da parte dei competenti organi della Stazione appaltante;
- 100% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione e validazione del relativo stadio progettuale da parte dei competenti organi della Stazione appaltante;
- per la parte relativa all'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore **pagamenti in acconto** al maturare di stato di avanzamento dei lavori di **importo**, al netto della ritenuta dello 0,50% di

cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, **non inferiore a Euro 150.000,00.**

Nel caso in cui l'Appaltatore si sia avvalso di uno o più soggetti qualificati per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, l'Amministrazione provvederà al pagamento diretto del progettista della quota di compenso corrispondente agli oneri dei rispettivi livelli di progettazione al netto del ribasso d'asta, alle condizioni sopra espresse e previa presentazione dei relativi documenti fiscali da parte del progettista indicato o raggruppato.

L'anticipazione verrà corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle relative prestazioni rispettivamente, di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 18 D. Lgs. 50/2016, con le seguenti modalità:

- direttamente al progettista che ne faccia nel caso in cui l'Appaltatore si sia avvalso di uno o più soggetti qualificati per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva;
- all'Appaltatore che ne faccia richiesta per le attività di esecuzione dei lavori e per le attività di progettazione qualora sia in possesso della necessaria qualificazione.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione sul corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori a titolo di graduale recupero della medesima.

L'anticipazione sul corrispettivo spettante per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva verrà detratto dall'importo contrattuale dovuto al momento dell'approvazione dei rispettivi livelli progettuali.

L'**ultima rata di acconto** verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che *l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90%* (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento nei termini di legge.

**Il conto finale dei lavori** è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro **30 (trenta)** giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare*, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da

parte dell'amministrazione, *la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso*, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- a) *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- b) *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore*, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- *all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;*
- *alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 11 del presente contratto;*
- *alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera.*

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della garanzia definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le **fatture** potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato o raggruppato l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell'art. 59 comma 1 quater del Decreto Legislativo 50/2016.

### **Art. 13 Tracciabilità dei pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del comune di Bergamo, esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità

e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

#### **Art. 14 Penali e premio di accelerazione**

La consegna ritardata degli elaborati progettuali richiesti comporterà, per ogni giorno di ritardo sulla scadenza dei termini convenuti per le singole fasi



progettuali, l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del relativo corrispettivo professionale, salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non imputabile al soggetto affidatario, previa richiesta motivata di proroga dei termini, a causa del ritardo per il rilascio dei pareri obbligatori da parte degli enti competenti per motivi non imputabili al progettista ed autorizzazione alla stessa da parte del responsabile unico del procedimento. Qualora il ritardo superi il 50% dei termini delle fasi sopra indicate, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni professionali tale da causare la perdita del finanziamento comunitario (PNRR), l'Amministrazione addebiterà al soggetto aggiudicatario tali oneri sia mediante l'escussione della garanzia definitiva prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali sia mediante recupero in forma coattiva della quota di danno residua.

Pertanto i termini contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni richieste sono considerati essenziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi temporali imposti dalla linea finanziamento PNRR.

La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di assistenza) resta stabilita nella percentuale del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

La penale contrattuale non può, comunque, superare complessivamente il 20 per cento dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai

sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **Art. 15 Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di subappalto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- 8) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- 11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
- 12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (conv. dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108), fermo restando il pagamento delle penali;
- 13) ove applicabile, ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 14) ove applicabile, inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 16 Recesso**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

#### **Art. 17 Controversie**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Bergamo.

#### **Art. 18 Discordanze negli atti contrattuali**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,

documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

#### **Art. 19 Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Il comune di Bergamo, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

#### **Art. 20 Principio del DNSH**

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*" c.d. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

**Art. 21 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

**Art. 22 Elezione del domicilio**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio presso .....

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

**Art. 23 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**Art. 24 Protocollo d'intesa**

L'impresa appaltatrice ha piena conoscenza del contenuto integrale e sottoscrive per accettazione, contestualmente al presente atto, il Protocollo d'intesa siglato in data 10.07.2012 tra l'Amministrazione comunale di Bergamo e e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di Bergamo in ordine alla tutela dei lavoratori nei cantieri edili.

Il Protocollo d'intesa costituisce allegato del presente contratto d'appalto.

Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. .... facciate per intero più

..... righe della facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati per averne già preso cognizione.

Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE

LA PARTE CONTRAENTE

L'UFFICIALE ROGANTE